



Decisione n. 978 del 24 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante - Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 1° ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2234, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, dietro raccomandazione dell'intermediario, mediante tre operazioni di pari importo (rispettivamente del 30 agosto 2012, 8 luglio 2013 e 24 giugno 2014), complessive n. 300 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 18.750,00. Il ricorrente contesta l'inadeguatezza e la non appropriatezza delle operazioni di che trattasi rispetto al suo profilo di investitore, precisando di essere un impiegato senza alcuna competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari siffatti. Inoltre, egli contesta la mancata

informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti in tali azioni, anche e soprattutto con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Premesso che le azioni della Capogruppo dell'intermediario hanno oramai pressochè del tutto perso il loro valore, il ricorrente conclusivamente chiede il risarcimento del danno per un importo pari al controvalore investito, oltre a rivalutazione e interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Così rappresentato, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio del ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta che il ricorso sia inammissibile per difetto della legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa ha riguardato la Vecchia Capogruppo dell'intermediario e non direttamente lo stesso resistente.

4. L'intermediario non si è avvalso della facoltà di formulare repliche finali.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio o restitutorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e

della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che questi avrebbe acquistato complessive n. 400 (e non 300, come riportato nel ricorso) azioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore complessivo di € 25.000,00, mediante le seguenti operazioni: *i*) n. 100 azioni in data 30 agosto 2012 per un controvalore di € 6.250,00; *ii*) n. 100 azioni in data 8 luglio 2013 per un controvalore di € 6.250,00; e *iii*) n. 200 azioni (e non 100 azioni, come indicato nel ricorso) in data 24 giugno 2014, per un controvalore di € 12.500,00, stante quanto riportato nel relativo preordine versato in atti. Tuttavia, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, il presente giudizio arbitrale può avere ad oggetto esclusivamente la domanda così come formulata dal ricorrente, e quindi entro i limiti dell'investimento quantificato in € 18.750,00 per l'acquisto di n. 300 azioni.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, anche e soprattutto con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo dell'acquisto. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione, l'intermediario, che pure si è costituito in

giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente. Nè, rileva ancora il Collegio, l'adempimento di tali obblighi risulta dai preordini relativi alle tre operazioni prodotti dal ricorrente, da cui non emerge alcuna utile informazione per pervenire ad una consapevole scelta d'investimento, neppure con riguardo alla circostanza che si trattava di azioni non quotate su un mercato regolamentato.

3. Dunque, dovendosi conclusivamente ritenere che, nel caso di specie, il resistente non abbia correttamente informato il ricorrente in merito alle caratteristiche ed ai rischi insiti nelle azioni di che trattasi, anzitutto con riguardo alla loro condizione di illiquidità al tempo dell'acquisto, e tenuto conto della circostanza che il resistente non ha contestato il basso livello di conoscenze, competenza ed esperienza del ricorrente in materia finanziaria, si può ragionevolmente presumere che, ove correttamente informato, il ricorrente non avrebbe effettuato gli investimenti di che trattasi. Ne consegue che egli ha diritto al risarcimento del danno occorso come da domanda (€ 18.750,00), anche considerato che il valore di tali titoli, a causa della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione, per un importo complessivo di € 562,50, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 19.312,50, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi